

**Regolamento che disciplina il funzionamento e la composizione della commissione comunale istituita ai sensi della regionale n. 50 del 2 settembre 1993 e successive modificazione**

**Articolo 1 - Natura e oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e la composizione delle Commissione comunale istituita ai sensi della regionale n. 50 del 2 settembre 1993 e successive modificazioni.
2. Ai sensi delibera di Giunta Regionale n. 2202 del 29/12/2008, con la quale si stabiliva che i Comuni della Basilicata per poter esercitare le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, loro attribuite dalla L.R. n. 50/93, devono costituire le Commissioni Comunali per la Tutela del Paesaggio ai sensi dell'art. 146 comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, viene regolamentata l'attività della predetta commissione secondo i criteri fissati nella citata deliberazione regionale.

**PARTE I - COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO**

**Articolo 2 - Composizione**

1. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", dell'art. 38 della L.R. n. 07/1999 ed in particolare dell'Allegato "A" della deliberazione precedentemente specificata, avente ad oggetto "Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi della L.R. n. 50/1993", in ossequio alla quale si stabilisce la differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio richiesta dal Codice, individuando e nominando due distinti responsabili per i due distinti responsabili del procedimento.
2. La Commissione è costituita, ai sensi della legge regionale 50/93, da n. 5 (cinque) componenti elettivi, oltre il Presidente.
3. La Commissione quale organo collegiale è costituita: a) dal Responsabile di uno degli Uffici Comunali diverso da quello di edilizia-urbanistica, con funzione di presidente, b) da un architetto, c) un ingegnere, d) un geologo, e) un biologo, f) un agronomo;  
i sopra citati professionisti devono essere iscritti ai rispettivi ordini professionali e devono dimostrare di aver svolto attività attinenti a materie quali l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali e devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno quinquennale.
4. I componenti durano in carica per un periodo non superiore a 3 anni.
5. Ai lavori della Commissione partecipa il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'area LL.PP. ed Infrastrutture, con funzione di Responsabile del Procedimento Paesaggistico, senza diritto di voto, nonché segretario verbalizzante.

**Articolo 3 - Nomina e durata**

1. La Commissione esercita le funzioni e le competenze stabilite dalla L.R. n. 50/1993 e ss.mm.ii.
2. La Commissione viene nominata con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base di apposito elenco di nominativi individuati tra i tecnici che hanno prodotto manifestazione di interesse, sulla base del loro

background di conoscenze e formazione, a voler far parte di commissioni tecniche comunali, nel rispetto del principio di rotazione.

3. La Commissione resta in carica per 3 (tre) anni.

4. Possono essere riconfermati nella commissione comunale i professionisti di ordini per i quali non risulta possibile l'individuazione di altri nominativi.

5. Qualora uno dei componenti della Commissione, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con apposita delibera di Consiglio Comunale.

Il soggetto nominato in sostituzione del componente decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

6. Ai sensi del terzo comma dell'art. 183 del Dlgs 22/01/2004n. 42, la partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

#### **Articolo 4 - Organi e procedure**

1. Il Responsabile di uno degli Uffici Comunali diverso da quello di edilizia-urbanistica, assume le funzioni di Presidente della Commissione.

2. La convocazione della seduta di Commissione compete al Presidente, tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima della seduta, salva diversa ed urgente necessità, ad iniziativa dello stesso, che sarà tempestivamente comunicata ai componenti almeno ventiquattrore prima della seduta stessa.

3. Il Comune fornirà la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione; assicurerà la raccolta e la conservazione dei verbali e provvederà al servizio di segreteria.

4. La Commissione si riunisce presso la sede del Comune - Ufficio Tecnico.

5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo richiedente e/o progettista, limitatamente per l'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

6. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione. Lo stesso soggetto è chiamato a svolgere funzioni di Segretario verbalizzante la seduta.

7. Durante la seduta verrà individuato il "Delegato alla firma", il quale provvederà alla sottoscrizione di tutti gli elaborati che costituiscono i progetti oggetto di valutazione.

8. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto di prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso agli atti.

9. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti della stessa.

10. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

11. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere.

### **Articolo 5 - Funzioni del Responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche**

1. Il Sindaco mediante decreto provvede, altresì, all'individuazione dei due distinti responsabili del procedimento per i procedimenti paesaggistico ed urbanistico-edilizio.
2. Il responsabile del procedimento Urbanistico-Edilizio, preliminarmente alla seduta di commissione, effettua, una istruttoria per l'accertamento di conformità urbanistica dell'intervento proposto.
4. Il responsabile del procedimento sopra descritto, completata l'istruttoria amministrativa di ciascuna pratica, rimette gli atti alla Commissione per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della stessa.
5. Il responsabile del procedimento, acquisito il parere della Commissione, trasmette, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
6. Il procedimento dovrà concludersi nel termine di giorni 15 (quindici) dal parere vincolante della Soprintendenza.

### **Articolo 6 - Termini per l'espressione del parere**

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque in termine congruo rispetto a quello assegnato dal precedente articolo al responsabile del procedimento.
2. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazione determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione, delle integrazioni e/o rielaborazione richieste, fermo il rispetto del termine di cui al precedente articolo detratti i periodi di sospensione.

## **PARTE II - NORME COMUNI**

### **Articolo 7 - Casi di incompatibilità**

1. Sono incompatibili gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
2. I Componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, quando: a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione; b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; c) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista. Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.
3. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta di almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art. 3.

### **Articolo 8 - Casi di decadenza dei componenti**

1. Le incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 10, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente della Commissione, salvo quanto

previsto al comma 2 dello stesso art. 10.

2. L'ingiustificata assenza per tre riunioni, in un anno, anche se non consecutive, così come l'assenza giustificata per più di due mesi, determina l'automatica decadenza del commissario senza obbligo di comunicazione preventiva. Il Comune, accertata la ricorrenza dell'ipotesi di decadenza, provvederà alla sostituzione del componente decaduto con lo stesso procedimento seguito per la sua nomina, attingendo dallo stesso elenco dei nominativi, dal quale era stato prescelto il commissario decaduto, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2 dell'art. 3.

3. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la decadenza è pronunciata con delibera del Consiglio Comunale con contestuale nomina del sostituto ai sensi del precedente art. 3.

#### **Articolo 9 - Attribuzioni**

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime parere, obbligatorio e vincolante nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione.

2. La Commissione, inoltre, può: a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa; b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili; c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto; d) attivare forme di consultazione e di confronto con gli Enti preposti. 3. La commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà valutare la coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti vigenti per la specifica materia di interesse.

#### **Articolo 10 - Norma transitoria e finale**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia statali che regionali, che disciplinano la materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di cui all'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

## ALLEGATO A

Al fine di garantire l'efficienza e la rapidità di svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica le pratiche devono essere corredate, all'atto della presentazione, da n. 4 copie originali della seguente documentazione:

- 1) Piante, prospetti, sezioni e particolari esecutivi del fabbricato, in opportuna scala;
- 2) Stralcio planimetrico catastale con ubicazione dell'opera;
- 3) Ubicazione dell'opera con indicazione delle distanze dai confini di proprietà, da strade, da condotte di acqua potabile da fabbricati esistenti, ecc.;
- 4) Corografia e/o planimetria in opportuna scala con ubicazione della zona di intervento;
- 5) Ortofoto con ubicazione dell'opera;
- 6) Tavola del Piano Paesistico Territoriale con ubicazione dell'opera;
- 7) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi e del contesto paesaggistico interessato dagli interventi;
- 8) Documentazione fotografica che riprenda tutti i prospetti, coperture del fabbricato e con alcuni punti di vista a distanza;
- 9) Attestazione del progettista dove sia specificato la natura del vincolo gravante sulla zona, precisando gli estremi del Decreto Ministeriale e/o la lettera dell'art. 1 della legge 431/1985, indicante le previsioni degli strumenti urbanistici e di quelli di pianificazione territoriale paesistica operanti sull'area in esame con dichiarazione di conformità delle opere progettate alla normativa prevista dagli stessi strumenti;
- 10) Relazione tecnica dettagliata dell'intervento da realizzare con l'indicazione specifica dei materiali da utilizzare;
- 11) Verifica di compatibilità alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesistico.
- 12) Dichiarazione del progettista con la quale, sotto la personale responsabilità, dichiara che dai rilievi dallo stesso eseguiti, l'intervento va al di fuori dell'area sottoposta ad intrasformabilità, così come indicato nella tavola del Piano Paesistico;
- 13) Relazione paesaggistica. In caso di assenza della predetta documentazione, la richiesta non sarà oggetto di valutazione da parte della commissione e si riterrà sospesa fino ad avvenuta integrazione della richiamata documentazione obbligatoria.